



Alla dott.ssa Antonella CAPRIOGLO
Regione Piemonte - Direzione Coesione
Sociale
famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla dott.ssa Rita TURINO
Garante Regionale Infanzia e Adolescenza
Regione Piemonte
garante.infanzia@cr.piemonte.it

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per i servizi demografici
servizidemografici.prot@pec.interno.it

Rif. nota prot. n. 47273 del 23 ottobre 2019.

Oggetto: Residenza dei minori stranieri non accompagnati.

Con riferimento alla questione legata alla mancata iscrizione anagrafica dei minori stranieri non accompagnati in alcuni comuni piemontesi a seguito della nomina di tutori volontari introdotti dalla l. 47/2017, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Si osserva che la l. 47/2017 non ha introdotto modifiche o deroghe al diritto-dovere di iscrizione anagrafica dei minori stranieri non accompagnanti regolarmente soggiornanti. L'introduzione dell'istituto della tutela volontaria, di cui all'art. 11 della l. 47/2017, non ha infatti inciso in alcun modo sull'individuazione del luogo di dimora abituale del minore straniero non accompagnato che, ai sensi dell'art. 43 c.c., rileva ai fini della residenza e, conseguentemente, dell'iscrizione anagrafica. Giova ricordare che la norma di riferimento in proposito è l'art. 6, comma 7, del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), il quale stabilisce che allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano è riconosciuta la titolarità del diritto all'iscrizione anagrafica "alle medesime condizioni dei cittadini italiani" e che "la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza". Da ciò deriva che un minore straniero non accompagnato titolare di un regolare permesso di soggiorno che dimora da più di tre mesi presso un centro di accoglienza o una struttura residenziale comunitaria deve essere considerato alla stregua di un residente e di conseguenza iscritto, a richiesta, all'anagrafe della popolazione residente.

Come correttamente evidenziato, la mancata iscrizione dei minori stranieri non accompagnati nei registri della popolazione residente potrebbe comportare una serie di limitazioni all'esercizio dei diritti loro riconosciuti e all'accesso ai servizi, non ultimi quelli relativi alle misure di politica attiva del lavoro (tirocini extracurriculari), l'accesso alle quali è riconosciuto a tutti i cittadini residenti sul territorio italiano, ivi inclusi i minori stranieri regolarmente soggiornanti, in ottemperanza alle norme in materia di formazione e lavoro

minorile. Si aggiunge che una limitazione all'iscrizione anagrafica di un minore straniero non accompagnato regolarmente soggiornante potrebbe illegittimamente ritardare la maturazione dei requisiti per il futuro rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (artt. 9 e ss. del d.lgs. 286/1998) o per il conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della l. 91/1992.

In relazione alle difficoltà nell'apertura di un conto corrente intestato ai minori stranieri non accompagnati, inseriti in percorsi di tirocinio retribuiti, dovute alla mancanza della residenza, si precisa quanto segue. L'Associazione Bancaria Italiana (ABI), con la circolare del 19 aprile 2019, vertente sugli obblighi di identificazione della clientela e diramata ai Direttori Generali e ai responsabili delle diverse aree delle banche associate, ha fornito un chiarimento sull'apertura di un **conto corrente di base** ai sensi del decreto MEF n. 70/2018, che ha recepito la Direttiva 2014/92/UE. In particolare, viene richiamata l'attenzione sull'art. 126-noviesdecies del Testo Unico Bancario (d.lgs 385/1993), ai sensi del quale *"tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione Europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza hanno diritto all'apertura di un conto di base [...]"*. Lo stesso articolo specifica che per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo. L'ABI ricorda, inoltre, che per l'accesso ai servizi erogati dai soggetti privati (come banche e intermediari finanziari), *"nessuna norma prevede che venga esibito il certificato di residenza (ovvero la carta di identità), ma solo un documento di riconoscimento (...)"*, il quale, nel caso dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, è validamente rappresentato dal permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera c) del DPR 445/2000.

Pertanto, l'eventuale rifiuto di aprire un conto corrente di base a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ivi compresi i richiedenti asilo, opposto da un istituto bancario o altro Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP), costituisce discriminazione nell'accesso a un servizio fondamentale.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tatiana Esposito

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".